Pubblicato il 01/02/2021

N. 01272/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Luciano Rubanu, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Graziano Fronteddu, Marco Salis, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento del d.m. 14.11.2018 n. 237 del Ministro dell'Interno, Dipartimento

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” - nella parte in cui approvando la graduatoria all. A, colloca il ricorrente al posto 3422 con punti 80,3625 e non gli attribuisce il punteggio (8 punti) per il titolo di studio. E di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RUBANU LUCIANO il 6\2\2019:

annullamento della nota U.0000419 del 14.1.2019 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, con la quale è stata rigettata l'istanza in autotutela volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio di perito agrario ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale del concorso per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco approvata con d.m. 237/2018, e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo, in particolare, della nota n. U.0020465 del 5.12.2018.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RUBANU LUCIANO il 3\12\2019:

per l’annullamento

del d.m. 29.11.2019, n. 567 del Ministro dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per l’Amministrazione Generale – “Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” - nella parte in cui approvando la graduatoria di merito all. A, colloca il ricorrente al posto 3431 con 80.3625 punti e non gli attribuisce il punteggio (8 punti) per il titolo di studio. E di ogni atto presupposto e

conseguenziale, anteriore e successivo. In particolare, ove occorra, della precedente rettifica di cui al d.m. 30.10.2019, n. 529, e degli atti già impugnati con il ricorso d.m. 14.11.2018 n. 237 che approvava la graduatoria finale relativa al medesimo concorso collocando il ricorrente nell'allegato A con punti 80,3625; ed i primi motivi aggiunti: nota U.0000419 del 14.1.2019 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, con la quale è stata rigettata l'istanza in auto-tutela volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio di perito agrario; nota n. U.0020465 del 5.12.2018.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RUBANU LUCIANO il 19\2\2020:

per l'annullamento del d.m. 18.12.2019, n. 633 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per l'Amministrazione Generale – "Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" - nella parte in cui approvando la graduatoria di merito all. A, colloca il ricorrente al posto 3434 con 80.3625 punti e non gli attribuisce il punteggio (8 punti) per il titolo di studio. E di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo. In particolare, ove occorra, delle rettifiche d.m. 29.11.2019, n. 567 e d.m. 30.10.2019, n. 529 già impugnate con i precedenti motivi aggiunti e della graduatoria finale ap-provata con d.m. 14.11.2018 n. 237 impugnata con il ricorso, nonché avverso la nota U.0000419 del 14.1.2019 del Ministro dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, con la quale è stata rigettata l'istanza in autotutela volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio di perito agrario e la nota n. U.0020465 del 5.12.2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 la dott.ssa Rosa Perna;

Visto il deposito effettuato dalla parte ricorrente in data 25 novembre 2020, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 11075/2020 della Sezione, relativo all'attestato – rilasciato in data 25 novembre dall'Istituto d'Istruzione Superiore Alessandro Volta Nuoro - di equipollenza del diploma di Perito Agrario rilasciato al ricorrente nel vecchio ordinamento dei Tecnici Agrari, all'odierno diploma di istruzione tecnica – settore tecnologico – indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" – articolazioni "produzioni e trasformazioni" e "gestione dell'ambiente e del territorio", indicato nell'allegato d) al D.P.R. 88/2010 richiamato dall'art.7 del bando di concorso per cui è controversia;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" - all. A, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 45

(quaranticinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, gli atti impugnati, per quanto di ragione;

Ritenuto di rifissare, per la trattazione del ricorso nel merito, la pubblica udienza del 2 luglio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- sospende, nelle more, gli atti impugnati, per quanto di ragione;
- rinvia, per la trattazione del ricorso nel merito, alla pubblica udienza del 2 luglio 2021.

Ordina alla Segreteria la cancellazione del presente ricorso dal ruolo della pubblica udienza del 26 marzo 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 – svoltasi con collegamento "da remoto" – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO